

## Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 490/14	Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Banche di dati – Carte topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l'utente	sentenza	No

**Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni****Rinvio pregiudiziale n. C-490/14 - cx art. 267 del TFUE****“Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 1, paragrafo 2”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 2, della Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela delle "banche di dati". Infatti, stante l'importanza che queste ultime hanno assunto nello sviluppo del mercato, l'Unione europea ha inteso promuoverne la creazione. A tal fine, ha garantito agli operatori economici, che costituiscono tali "banche dati", un'ampia protezione giuridica avverso l'uso di essi dati da parte di terzi non legittimi. A questo proposito, il paragrafo 2° dell'art. 1 della summenzionata Direttiva definisce il "bene" protetto, ovvero la "banca dati", come una raccolta di opere, dati o altri *"elementi indipendenti"* i quali vengano *"sistematicamente o metodicamente disposti"* e siano *"individualmente accessibili"*. Al riguardo, al giudice del rinvio era stato sottoposto il seguente caso: il Land di Baviera aveva pubblicato delle carte topografiche in scala 1: 50.000, che coprivano tutto il territorio dello stesso Land. Una casa editrice austriaca, specializzata nella pubblicazione di taccuini, atlanti di viaggio e guide per ciclisti e pattinatori in linea, aveva realizzato proprie carte geografiche utilizzando, a tal uopo, anche alcuni dati ricavati dalle predette carte topografiche edite dal Land. In particolare, i dati attinti da tali carte erano due, corrispondenti l'uno ad una "coordinata geografica" – vale a dire a un codice numerico indicante una determinata coordinata del reticolato bidimensionale – l'altro ad una "segnatURA" – cioè ad un altro codice numerico indicante un elemento unico, come, ad esempio, una chiesa. Il giudice del rinvio, dunque, doveva stabilire preliminarmente, onde concedere al Land tedesco le forme di tutela di cui alla succitata Dir.va 96/9/CE, se le carte topografiche realizzate dal medesimo Land si qualificassero, o meno, come "banche dati". Per questo, doveva valutare se i dati contenuti in tali carte, e in ispecie quelli attinti dall'editore austriaco, potessero essere etichettati come elementi "indipendenti", come dal già citato par. 2 dell'art. 1 della Direttiva 96/9/CE. Interpellata in merito, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "banca dati", delineata dalla predetta Dir. 96/9/CE, si estende a tutte le "raccolte", elettroniche o no, di informazioni di qualsiasi genere, disposte in modo sistematico o metodico. Tali informazioni debbono essere altresì "indipendenti", cioè tali che, ove estrapolate dalla raccolta di cui fanno parte (c.d. "banca"), conservino un valore informativo e un'utilità autonomi. Sul punto, la Corte precisa che – pur essendo innegabile che l'inserimento di singoli dati in una banca dati attribuisce, ai primi, un valore aggiunto rispetto a quello posseduto di per sé – deve ammettersi ugualmente che i medesimi, pur sottratti all'organico collegamento con tutti gli altri dati della "banca" stessa, possano conservare un loro interesse ed utilità, anche se inferiori a quelli loro attribuibili quando erano inseriti nel corpo dell'intera raccolta. Inoltre, sottolinea ancora la Corte, affinché il valore autonomo dei dati isolatamente considerati venga riconosciuto esistente, non è necessario che lo stesso sussista, specificatamente, dal punto di vista dell'utente "medio" della raccolta da cui sono stati estratti. Sufficiente, a tal proposito, è che detto valore venga apprezzato da un qualsiasi terzo.

**Stato della Procedura**

In data 29 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 490/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-301/14	Regolamento (CE) n. 1/2005 – Art. 1, par. 5 – Protezione degli animali durante il trasporto – Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un'associazione di protezione degli animali – Nozione di "attività economica" – Direttiva 90/425/CEE – Art. 12 – Nozione di "operatore che effettua scambi intracomunitari"	sentenza	No

**Scheda 1 – Salute****Rinvio pregiudiziale n. C-301/14 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CE) n. 1/2005 – Art. 1, par. 5 – Protezione degli animali durante il trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 5, del Reg.to (CE) n. 1/2005 e l'art. 12 della Dir.va 90/425/CEE. Entrambi tali atti normativi assumono per scopo quello di fissare una serie di adempimenti a carico dei soggetti che compiono operazioni, tra uno Stato UE ed un altro, aventi ad oggetto “animali vivi” di determinate specie. Detti adempimenti garantiscono che, nel quadro di dette operazioni, sia adeguatamente tutelato il benessere, in generale, dei capi interessati. Si sottolinea, infatti, che i predetti atti normativi si applicano solo a quei movimenti transfrontalieri di animali che sono realizzati per uno scopo, anche se “lato sensu”, di natura “economica” (art. 1 del Reg.to n. 1/2005 e art. 12 della Dir.va 90/425/CEE): ora, il fatto che detta movimentazione abbia una finalità “economica”, anche se mediata ed indiretta, induce a ritenere, in linea di principio, che l'attenzione nei confronti del benessere di tali capi, da parte dei gestori dell'operazione, sia in linea di principio meno intensa di quella che il proprietario di un singolo animale di affezione (o chi per lui) riserva all'animale stesso quando si sposti, con il medesimo, nell'area UE. Per questo, gli obblighi (di registrazione, sanitari, etc) a carico dei responsabili di movimenti di animali per ragioni economiche, sono più stringenti e penetranti di quelli a carico dei “responsabili” del trasporto di animali di affezione nell'area UE. Per questi ultimi, infatti, dispone il diverso Reg. to n. 998/2003. Il caso di specie: un'associazione tedesca con lo scopo statutario di tutela degli animali (e riconoscimento formale di “pubblica utilità”), organizzava il trasporto di cani randagi dall'Ungheria in Germania, dove tali bestiole venivano prese in carico da famiglie disponibili. Queste, pagando circa € 270 all'associazione a titolo di rimborso spese forfettario, non acquistavano la proprietà dell'animale ma il semplice possesso materiale dello stesso, poiché l'associazione avrebbe potuto riprenderlo in qualsiasi momento, ove avesse riscontrato delle carenze di cure nei suoi confronti. Ora, si chiedeva alla Corte UE se l'attività di trasporto dei suddetti animali, da parte dell'associazione in questione, avesse una natura “economica” o meno: nel primo caso, l'associazione avrebbe risposto agli obblighi di cui al Reg. n. 1/2005 e alla Dir.va 90/425/CEE sopra citati, nel secondo, avrebbe dovuto adempiere ai più lievi dettami di cui al Reg. 998/2003 per il trasporto transfrontaliero di “animali da compagnia”. Sul punto, la Corte ha risposto affermativamente, in quanto: 1) il fatto che, nel caso di specie, il trasporto non culminasse nel trasferimento della proprietà dell'animale è argomento troppo labile per ritenere di essere di fronte alla fattispecie del trasporto di animale da compagnia; 2) nel trasporto dell'animale da compagnia, l'art. 3, lett.a) del Reg. 998/2003 indica, come responsabile del trasporto e accompagnatore dell'animale stesso, una “persona fisica”, alla quale, evidentemente, non si può equiparare un ente astratto come un “associazione”; 3) la natura economica del trasporto non abbisogna, per sussistere, del fatto che l'esborso in denaro, ricevuto dal gestore dell'operazione, gli prosci un profitto, potendo ben assolvere ad un mero rimborso spese.

**Stato della Procedura**

In data 3 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-301/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-257/14	Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, par. 3 – Negato imbarco e cancellazione di un volo – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri – Circostanze eccezionali	sentenza	No

**Scheda 1 – Trasporti****Rinvio pregiudiziale n. C-257/14 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (CE) n. 261/2004, sul trattamento riservato ai passeggeri di voli aerei nei casi di “negato imbarco”, “cancellazione del volo” e “ritardo prolungato”. Al riguardo, l’impresa esercente il servizio di navigazione aerea (vettore) è tenuta a corrispondere, ai passeggeri predetti, un indennizzo (c.d. compensazione) per i danni subiti a causa delle vicende sopra indicate. Tuttavia, l’art. 7 del Regolamento precisa che tale obbligo di compensazione si attenua, o si elide addirittura, qualora le situazioni su indicate siano causate da “circostanze eccezionali”, le quali non sarebbero state comunque evitate nemmeno adottando tutte le misure del caso. Nell’ambito di tali “circostanze straordinarie” e ineluttabili, i Considerando di detto Reg. 261/2004 menzionano le *“improvvide carenze del volo sotto il profilo della sicurezza”*. L’art. 3 del Reg. 261/2004, poi, stabilisce che lo stesso si applichi anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto di un paese extraUE, purché gli stessi abbiano per destinazione l’aeroporto di uno Stato della UE stessa ed il vettore aereo sia “comunitario”. Il caso di specie: un passeggero prenotava un volo, presso un vettore comunitario, da Quito (Ecuador) ad Amsterdam (Paesi Bassi). Poiché, per guasti tecnici ad alcune parti dell’aereo scoperti poco prima della partenza, il volo veniva dilazionato di 29 ore, il passeggero chiedeva al vettore la compensazione, di cui sopra. Quest’ultimo opponeva che il difetto dell’aeromobile, nella fattispecie, era dovuto a “circostanze eccezionali”, perché non prevedibili. Precisava, infatti: 1) che i pezzi scoperti come difettosi non avevano ancora superato la loro vita media, per cui non era razionalmente prevedibile un loro deterioramento; 2) di avere eseguito, sull’aeromobile in questione, una manutenzione regolare e regolari ispezioni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che i difetti tecnici dell’aeromobile possono rientrare, talvolta, nelle “circostanze eccezionali” costituite dalle *“improvvide carenze del volo sotto il profilo della sicurezza”*: in tal caso, tuttavia, occorre che l’imprevedibilità degli incidenti tecnici sia effettivamente altissima e non rientri nel margine di rischio connaturato alla “normale attività del volo”. Ad esempio, nella sentenza C-549/07, è stata considerata “circostanza eccezionale”, tale da esimere dall’obbligo di compensazione per la sospensione dei voli che ne era derivata, la presenza di un difetto tecnico “occulto” incidente sulla sicurezza dei voli. Detto difetto, infatti, molto difficilmente sarebbe stato individuato per mezzo delle normali misure ispettive adottate dalle compagnie di volo – tanto che la sua scoperta era imputabile solo alla rivelazione del costruttore – e, inoltre, era presente in tutta la flotta aerea della compagnia. Nel caso di specie, invece, il difetto: 1) riguardava un solo aeromobile e non l’intera flotta aerea; 2) concerneva una prematura e quindi difficilmente prevedibile difettosità di alcuni pezzi, ma non costituiva un vizio “occulto” non invenibile dal vettore con i normali mezzi di controllo, tanto è vero che prima del volo era stato scoperto dal vettore stesso. Pertanto detto difetto tecnico non esimeva il vettore dall’obbligo di compensazione fatto valere dal cliente.

**Stato della Procedura**

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-257/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-110/14	Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “Consumatore” – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario – Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-157/14	Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà d’impresa	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-362/14	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 78 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Artt. 25 e 28 – Trattamento dei dati personali verso paesi terzi – Decisione 200/520/CE – Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle Autorità nazionali di controllo	sentenza	No

**Scheda 1 – Tutela dei consumatori****Rinvio pregiudiziale n. C-110/14 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di "consumatore"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE relativa alle "clausole abusive" inserite nei contratti stipulati tra "professionisti" e "consumatori". Nel porre tale Direttiva, il legislatore UE è stato mosso dalla consapevolezza del fatto per cui, quando un "consumatore" acquista beni o servizi da un imprenditore o da un professionista, versa in una condizione di oggettiva inferiorità rispetto a questi ultimi. La debolezza contrattuale del consumatore, rispetto alla controparte, dipende sia dalla circostanza per cui, di regola, è meno informato dell'altro sulle regole del commercio e sui loro effetti, sia dal fatto che, quand'anche sia in grado di comprendere la portata sfavorevole delle condizioni del contratto, sovente si trova costretto ad accettarle supinamente, in ragione della superiore forza economico-sociale dell'imprenditore L'art. 6 della stessa Direttiva dispone, quindi, a tutela del consumatore, che quando nel contratto stipulato con il professionista ricorrono clausole "abusive" – cioè non oggetto di trattativa tra le parti e costitutive di un significativo squilibrio, in danno del consumatore, dei diritti e degli obblighi contrattuali - le medesime non siano vincolanti per il consumatore medesimo. Si precisa che l'art. 2 della succitata Direttiva definisce il "professionista" come la persona, "fisica" o "giuridica" (tipo: società), che stipula i contratti, disciplinati dalla Direttiva stessa, nel quadro della sua attività professionale. Il "consumatore", invece, si identifica nella persona "fisica" che agisce per fini "non" rientranti nella sua attività professionale. Quindi, anche un imprenditore può qualificarsi come "consumatore", quando il contratto, con un altro imprenditore, non costituisca un momento della sua attività professionale (es: venditore di lampade che compra un'automobile). Nel caso di specie, un avvocato stipulava, con una banca, un contratto di mutuo a titolo personale, a garanzia del quale accendeva un'ipoteca sull'immobile adibito a proprio studio legale. Interpellata, la Corte UE ha qualificato detto soggetto come "consumatore", per le seguenti ragioni: 1) il titolo di "avvocato" posseduto dal soggetto in esame, pur ponendolo in astratto nella categoria dei "professionisti", non esclude che, in concreto, egli abbia assunto il mutuo con la banca non in collegamento con la propria attività professionale, ma indipendentemente da essa, il che qualificherebbe lo stesso soggetto senz'altro come "consumatore". La Corte aggiunge, poi, che il collegamento con l'attività professionale non è provato, in sé, dal fatto che il soggetto abbia coinvolto, nell'ipoteca, il proprio studio legale; 2) quanto al motivo per cui il soggetto in questione, grazie alle conoscenze legali inerenti alla sua specializzazione, non meriterebbe la protezione di cui alla Dir. 93/13/CEE, la Corte UE obietta che la debolezza del consumatore sussiste non solo quando lo stesso non è in grado di comprendere il significato del suo contratto, ma anche quando, pur essendone ben consapevole, non può discuterne i contenuti a causa della propria subalternità sociale ed economica rispetto all'altra parte. Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie, in cui il professionista è un Ente creditizio.

**Stato della Procedura**

Il 3 settembre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-110/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 2 – Tutela dei consumatori****Rinvio pregiudiziale n. C-157/14 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'allegato al Reg.to (CE) n. 1924/2006, nonché l'art. 9 della Dir.iva 2009/54/CE. Il succitato Reg.to 1924/2006 disciplina - con riferimento a tutti i prodotti alimentari, escluse le tipologie delle "acque minerali naturali" soggette alla Dir. 2009/54/CE - l'uso delle "indicazioni nutrizionali". Sono, queste, le diciture che informano il consumatore che il prodotto stesso, in quanto contenente o non contenente determinate sostanze, possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche. L'art. 5 del citato Reg. 1924/2006 ammette l'uso, per gli alimenti sopra indicati, solo delle indicazioni nutrizionali citate nel suo Allegato. Quest'ultimo, in relazione alle indicazioni sui contenuti, nelle "acque" di tipologia diversa da quelle soggette alla Dir. 2009/54, di "sodio" e di "sale", stabilisce che l'indicazione "a basso contenuto di sodio/sale" (o equivalente) è apponibile solo quando la concentrazione di dette sostanze, nel prodotto, non superi i 20 mg per litro. Quanto alle "indicazioni nutrizionali" applicabili alle "acque minerali naturali" soggette alla Dir. 2009/54, l'art. 9 di questa consente di utilizzare solo quelle specificatamente menzionate nell'allegato III alla Direttiva medesima. Tale allegato precisa che la dicitura del seguente tenore "indicata per le diete povere di sodio" (o espressioni equivalenti), è apponibile alle acque, di cui alla citata Direttiva, solo quando la quantità di sodio in esse presente non superi i 20 mg per litro. Nel caso di specie, su "acque alimentari" soggette alla succitata Dir. 2009/54/CE, veniva apposta una dicitura che le segnalava come particolarmente adeguate per le diete a basso contenuto di sodio. Tuttavia, risultava che i parametri previsti dalla suddetta Dir. 2009/54/CE (non più di 20 mg di sodio per litro) erano oggettivamente rispettati solo per quanto concerneva il sodio presente, nel prodotto, nella sola forma del composto chimico del "cloruro di sodio" (c.d. sale da tavola), mentre il quantitativo "totale" di sodio, rintracciabile sia nella forma del cloruro di sodio che in quella di altri composti chimici, risultava in eccesso rispetto ai massimali citati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che la Dir.2009/54 non chiarisce se l'indicazione, circa il basso contenuto di sodio nell'acqua, risulti conforme ai parametri suddetti soltanto nel caso in cui a rientrare, in tali parametri, sia tutto il sodio contenuto nell'acqua stessa (qualsiasi forma esso assuma), o se l'uso di tale indicazione sia consentito anche quando, a non superare i medesimi parametri, sia solo la quantità di sodio presente in uno specifico composto chimico. Nel silenzio del legislatore, quindi, la Corte ritiene necessario, per risolvere la questione, considerare che lo scopo fondamentale, perseguito sia dal già citato Reg. 1924/2006 che dalla Dir.iva 2009/54, è quello di garantire un'elevata tutela della salute dei consumatori, nonché il loro diritto ad essere adeguatamente informati sulle proprietà dei prodotti alimentari. Pertanto, la Corte UE ritiene che l'indicazione "indicata per le diete povere di sodio" (o espressioni equivalenti) possa lecitamente usarsi, per le acque soggette alla Dir. 2009/54/CE, solo quando il contenuto "totale" di sodio presente nel prodotto, nella forma di qualsiasi composto chimico, non superi i 20 mg per litro.

**Stato della Procedura**

Il 17 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-157/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 3 – Tutela dei consumatori****Rinvio pregiudiziale n. C-362/14 - ex art. 267 del TFUE****“Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: “la Carta”) e gli artt. 25 e 28 della Direttiva 95/46/CE. La succitata Dir. 95/46/CE si propone di tutelare le persone fisiche contro i danni, nei diritti fondamentali come quello alla riservatezza della vita privata e familiare, che deriverebbero loro dall’applicazione, ai “dati” che le riguardano, di un qualsivoglia tipo di “trattamento” (es: raccolta, impiego, consultazione, cancellazione, etc.) Pertanto, l’art. 28 obbliga ogni Stato UE ad istituire un’Autorità “indipendente” di controllo, deputata a ricevere i ricorsi di quanti, lamentando l’avvenuta lesione dei propri diritti fondamentali a seguito di un “trattamento” dei propri dati personali, chiedano la sospensione del trattamento stesso o la cancellazione o distruzione di essi dati. Il comma 1° dell’art. 25 dispone, poi, che il trasferimento di tali dati personali, dalle organizzazioni che ne sono in possesso ad un paese esterno alla UE, senza il consenso della persona cui essi si riferiscono, è consentito solo quando lo stesso paese garantisca ai dati stessi una protezione “adeguata”. In ogni caso, il 6° co. di detto art. 25 stabilisce che la Commissione europea possa asserire, formalmente, che uno Stato extraUE (c.d. stato “terzo”) assicura una protezione “adeguata”. La Decisione n. 2000/520 della Commissione ha stabilito che gli U.S.A assicurano un’adeguata tutela dei dati personali, per cui tali dati vi possono essere trasferiti anche senza il consenso della persona cui attengono. Ora: per utilizzare Facebook nella UE, gli utenti debbono stipulare un contratto con una società irlandese che trasferisce i loro dati negli U.S.A, dove ha sede la sua società madre. Ora, un utente irlandese adira la nazionale Autorità di controllo, chiedendo che questa, come dal succitato art. 28, impedisce il trasferimento dei suoi dati negli Stati Uniti. Ciò in quanto diverse indagini, pubbliche o anche private come quella di Edward Snowden, avevano dimostrato come tale stato “terzo” non garantisse una protezione adeguata dei dati personali, essendo questi ultimi a piena disposizione del Governo americano e dei servizi di intelligence americani. Si chiedeva quindi alla Corte UE se, a fronte di una Decisione della Commissione, la quale ritenesse “adeguata” la tutela riservata da uno stato extraUE ai dati personali, una nazionale Autorità di controllo potesse ancora, sulla base del predetto art. 28, qualificare il trasferimento di essi dati nel suddetto stato extraUE – quale forma, anch’esso, di “trattamento” - come lesivo dei diritti fondamentali della persona. Sul punto, la Corte di Giustizia ha sottolineato che la tutela degli interessi, come quello alla riservatezza della vita privata e della vita familiare, non solo è sancita dalla succitata Dir. 95/46/CE, ma anche, e in modo ancora più intenso, dalla predetta “Carta” (vedi sopra) agli artt. 7, 8 e 47 di questa. Pertanto, le Autorità nazionali – pur non potendo, a livello generale, contestare che uno stato terzo accordi una protezione adeguata ai dati personali, ove la Commissione affermi il contrario – possono tuttavia, con riferimento al singolo caso concreto, negare l’adeguatezza di detta tutela e imporre la sospensione del trasferimento dei dati nello stesso stato.

**Stato della Procedura**

Il 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-362/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre

e-mail: [rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@tesoro.it](mailto:rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@tesoro.it)

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII

**PAGINA BIANCA**



\*170730019070\*